

DELIBERAZIONE 30 APRILE 2014
194/2014/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 aprile 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 698/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011) approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 78/11 (di seguito: deliberazione VIS 78/11).

FATTO:

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31

dicembre 2009, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.

2. Con deliberazione VIS 78/11 l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti dei predetti esercenti, tra cui il Comune di Villa Latina – A.E.M. (di seguito: Comune) procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie – e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi – per il mancato rispetto dell'art. 8, comma 1, citato. In particolare al Comune è stata contestata l'inosservanza, al 31 dicembre 2009 e in misura superiore al 50%, della soglia del 65% prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW.
3. Nel corso dell'istruttoria, il Comune ha depositato una nota (prot. Autorità n. 24635 del 28 settembre 2011).
4. In data 18 giugno 2013, il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie (prot. Autorità n. 22258).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

5. L'art. 13 della direttiva 2006/32/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
6. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti (di seguito: misuratori elettronici) secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 65% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2009 (art. 8, comma 1, lett. a);
 - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo relativi a clienti non domestici, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
7. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011 prevede:

- i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate dal citato art. 8, comma 1, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
 - ii. in caso di inadempienza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
8. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione misura per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte del Comune, della soglia (pari al 65%) di installazione dei misuratori elettronici prevista per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW.
 9. In particolare è emersa una percentuale di inadempienza pari al 5,73% (oltre la soglia del 50% rilevante ai soli fini dell'applicazione della penale) dei misuratori da installare presso i punti di prelievo predetti.
 10. Con nota del 28 settembre 2011 il Comune ha ammesso la violazione, siccome causata da problemi di bilancio, ed ha dichiarato di non avere installato alcun misuratore elettronico al 31 dicembre 2009. Rettificando così quanto aveva dichiarato in sede di raccolta dati, il Comune ha riconosciuto di non aver apposto a quella data alcun dispositivo presso i punti di prelievo d'obbligo (pertanto, per ammissione dello stesso esercente, l'inadempienza risulta essere del 50% - oltre la soglia del 50% rilevante ai fini dell'applicazione della sola penale).
 11. L'ente ha infine comunicato di avere iniziato nel 2011 ad installare i prescritti misuratori elettronici, con l'intenzione di concludere l'attività entro la fine dell'anno 2012.
 12. Le asserite difficoltà di ordine economico non costituiscono, invero, circostanze tali da escludere la responsabilità del Comune. La difficile situazione finanziaria e la mancanza di fondi sufficienti per adempiere alla regolazione non costituiscono eventi imprevedibili tali da giustificare una deroga al rispetto della prescritta tempistica di installazione dei misuratori.
 13. Gli elementi sin qui acquisiti evidenziano pertanto la responsabilità del Comune per la violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011.
 14. Inoltre, dal momento che il Comune non ha prodotto evidenze che confermino l'attuazione dell'impegno all'installazione dei prescritti misuratori elettronici, permane l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lett. b), della deliberazione di avvio VIS 78/11.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

15. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.

16. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta del Comune ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi e nel contempo offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione. Rileva altresì che presso i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW non risultava installato alcun misuratore elettronico al 31 dicembre 2009.
17. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
18. Quanto al criterio della personalità dell'agente, rileva la circostanza che il Comune abbia spontaneamente ammesso di non avere installato nessun misuratore elettronico al 31 dicembre 2009, consentendo un allargamento del perimetro della violazione.
19. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, il fatturato rilevante dell'anno 2010 è pari a euro 95.649,08

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Villa Latina – A.E.M., del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, TIT 2008-2011;
2. di prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) legge 481/95, al Comune di Villa Latina di adempiere entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento alle prescrizioni regolamentari in materia di installazione dei misuratori elettronici che tuttora risultano non ottemperate;
3. di irrogare al Comune di Villa Latina, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 9.560 (novemilacinquecentosessanta);
4. di ordinare, al Comune di Villa Latina di pagare la sanzione di cui al precedente punto 3 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 5, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");

6. di ordinare al Comune Villa Latina di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Villa Latina – A.E.M., Piazza Umberto I, 03040 Villa Latina (FR) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

30 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni